

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2003

relativa alla pubblicazione del riferimento della norma EN 613:2000 «Apparecchi di riscaldamento indipendenti a gas a convezione» conformemente alla direttiva 90/396/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2003) 710]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/189/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas <sup>(1)</sup>, modificata dalla direttiva 93/68/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

visto il parere del comitato permanente istituito conformemente all'articolo 5 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione <sup>(3)</sup>, modificata dalla direttiva 98/48/CE <sup>(4)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 della direttiva 90/396/CEE stabilisce che gli apparecchi a gas possano essere immessi sul mercato e posti in servizio soltanto se, qualora usati normalmente, non compromettono la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.
- (2) A norma dell'articolo 5 della direttiva 90/396/CEE gli apparecchi a gas si presumono conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 della direttiva se si conformano alle norme nazionali che li riguardano e che recepiscono le norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

- (3) Gli Stati membri pubblicano i numeri di riferimento delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

- (4) Il Regno Unito ha notificato un'obiezione formale nei confronti della norma armonizzata EN 613:2000 «Apparecchi di riscaldamento indipendenti a gas a convezione» adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) il 13 luglio 2000, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il 18 luglio 2001 <sup>(5)</sup>. Il Regno Unito sostiene che la norma non rispetta i requisiti essenziali della direttiva 90/396/CEE, in particolare quelli di cui ai punti 2.1 e 3.2.2 dell'allegato I, in quanto i requisiti di progettazione degli apparecchi con frontale decorativo in vetro non sono sufficienti a garantire un elevato livello di sicurezza. Il Regno Unito obietta, in particolare, che per questo tipo di prodotto esiste il rischio di un accumulo di gas incombusti che potrebbero esplodere causando lesioni gravi.

- (5) In base alle informazioni ricevute nel quadro della consultazione delle autorità nazionali, del CEN e del comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE, non sono state riscontrate prove per dimostrare il rischio di accumulo o di esplosione di gas. Di conseguenza, non è stato dimostrato che la norma armonizzata EN 613:2000 non sia conforme ai requisiti essenziali della direttiva 90/396/CEE,

<sup>(1)</sup> GU L 196 del 26.7.1990, pag. 15.

<sup>(2)</sup> GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

<sup>(4)</sup> GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.

<sup>(5)</sup> GU C 202 del 18.7.2001, pag. 5.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il riferimento della norma EN 613:2000 «Apparecchi di riscaldamento indipendenti a gas a convezione» adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) il 13 luglio 2000 e pubblicata per la prima volta nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il 18 luglio 2001 non è soppressa dall'elenco delle norme pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La norma continua pertanto a conferire la presunzione di conformità alle disposizioni pertinenti della direttiva 90/396/CEE.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2003.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*